



Comune di Tavazzano con Villavesco
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
PER CONCESSIONE IN USO DI
AREE COMUNALI DA ADIBIRE
AD ORTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.1.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 2.4.2012

Art. 1

Il presente regolamento è valido unicamente per l'assegnazione e la conduzione di orti urbani. Si intende per orto urbano un appezzamento di terreno destinato unicamente alla coltivazione di fiori, ortaggi e frutti per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia. La piantumazione di alberi da frutta è permessa solo se effettuata senza nuocere ai confinanti. Gli orti urbani, per effetto del presente regolamento, sono qualificati quale bene patrimoniale indisponibile.

La violazione anche di una sola delle norme definite nel presente regolamento può comportare la recessione da parte dell'Amministrazione dell'assegnazione dell'orto.

Art.2

Per la concessione in uso degli orti si terrà conto dei seguenti requisiti preferenziali:

- essere residenti nel Comune di Tavazzano con Villavesco;
- non essere già assegnatari di un orto;
- rappresentare un ente no profit o con finalità didattiche (scuola, ecc.)

All'assegnazione provvederà il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente in base alla graduatoria appositamente predisposta secondo i criteri sopra menzionati.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, in caso di domande idonee superiori al numero di orti da assegnare, procederà prioritariamente all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. La ripartizione dell'area in numero di orti sarà effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale valutando:

- il numero delle domande pervenute in seguito al bando affisso all'albo pretorio;
- la metratura minima consentita per la coltivazione nella misura indicativa di mq. 36 e comunque uguale per tutti.

In caso di richieste inferiori al numero dei lotti prestabiliti, i restanti potranno essere assegnati mediante sorteggio fra i richiedenti già assegnatari. Qualora giungessero altre domande di assegnazione nel rispetto dei requisiti stabiliti (Art. 2), l'assegnatario del lotto sorteggiato dovrà renderlo disponibile all'Amministrazione perché provveda alla nuova assegnazione a gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui si rendesse libero un orto già assegnato, lo stesso sarà riassegnato seguendo la graduatoria se esistente; diversamente sarà sorteggiato fra i già assegnatari su domanda scritta e secondo quanto precedentemente riportato.

La mancata assegnazione di un orto o la sua liberazione comporta il carico della sua manutenzione ordinaria ai restanti conduttori.

Art. 3

La mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore ai 6 (sei) mesi può comportare la perdita del diritto all'uso.

Art. 4

L'orto viene assegnato al nucleo familiare o alla persona che ne fa richiesta.

Questi non possono cederlo in affitto, ma devono coltivarlo direttamente e con continuità.

Art. 5

Nel caso in cui per consentire l'accesso agli orti si rendesse necessaria la realizzazione di strada o di spazi comuni, i medesimi saranno mantenuti in ordine a cura dei facenti uso degli orti; ove fosse possibile la responsabilità della manutenzione sarà divisa per le parti di strada in fregio agli orti, ove non fosse possibile tale suddivisione l'obbligo di manutenzione sarà ripartito solidalmente fra tutti i facenti uso apporranno a loro spese una recinzione perimetrale di rete metallica a rombi di colore verde di altezza pari a mt. 1,50, obbligatoria in caso di presenza di canali e fossi.

Art. 6

E' fatto specifico divieto di utilizzare pesticidi ed altre sostanze nocive a persone, animali, ambiente.

E' fatto specifico divieto di installare rete elettrica.

E' fatto specifico divieto di allevare e ricoverare qualunque tipo di animale.

E' fatto specifico divieto di accendere fuochi e provocare rumori molesti.

E' fatto specifico divieto di cedere in affitto o far coltivare a terzi l'orto.

E' fatto specifico divieto di vendere i prodotti derivanti dalla coltivazione dell'orto.

E' fatto specifico divieto di utilizzare impropriamente l'area adibita ad orto.

E' fatto specifico divieto di realizzare pozzi.

E' fatto specifico divieto di collocare cisterne.

E' fatto specifico divieto di modificare in alcun modo la struttura collocata dall'Amministrazione Comunale (recinzioni, cancelli, impianti per l'irrigazione, ecc.).

Qualora i singoli orti non ne fossero già dotati al momento della consegna, è facoltà degli assegnatari, previa specifica autorizzazione comunale, costruire un ricovero per attrezzi esclusivamente in legno di dimensioni massime in pianta di mt. 2 x 2 e di mt. 2,20 di altezza, salvo dove abbia già provveduto l'Amministrazione Comunale, per quanto possibile questi manufatti dovranno essere uguali tra loro.

Art. 7

In caso di rinuncia l'assegnatario ha l'obbligo di comunicarlo per iscritto all'Amministrazione con un preavviso di almeno 30 giorni. Sarà discrezione dell'Amministrazione imporre l'obbligo del ripristino della condizione dell'area così come a suo tempo assegnatagli.

Art. 8

Ad ogni area suddivisa in orti farà capo un comitato che eleggerà un suo rappresentante che fungerà da tramite con l'Amministrazione.

Art. 9

La durata della concessione viene stabilita in anni 5 (cinque).

L'assegnazione può cessare in qualunque momento, per sopravvenute necessità di diverso utilizzo dell'area, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, mediante comunicazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente con 60 (sessanta) giorni di preavviso. Trascorso tale termine l'assegnatario dovrà restituire l'area che tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione, senza che questa debba alcun indennizzo a titolo di risarcimento delle migliorie eseguite o dei frutti pendenti.

Art. 10

L'assegnatario si impegna a pagare un corrispettivo per anno solare (adeguato annualmente secondo l'indice ISTAT) di € 50,00 (cinquanta euro) per ciascun orto a partire dal 2007. Resta inteso che tutte le spese di conduzione sono a carico dell'assegnatario.

Art. 11

Il presente Regolamento entrerà in vigore al decorso del quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.